

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2014**, il giorno **9** del mese di **gennaio**, alle ore **17.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, La Morgia, Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 - 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
 - 4) RICHIESTA 30.12.13 AVV. *
 - 5) RICHIESTA 27.12.13 AVV. * DI REVOCA SOSPENSIONE CAURELARE
 - 6) COMUNICAZIONE 18.12.13 AVV. * SU RICHIESTA CHIARIMENTI
 - 7) COMUNICAZIONE 10.12.13 DI * (RELATORE AVV. D'ALOISIO)
- ORE 17.45
- 8) GIURAMENTO AVVOCATI
 - 9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
 - 10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
 - 11) ESPOSTI
N. 60/13 RELATORE AVV. CAPPUCILLI
SCADENZA 14.1.14
N. 61/13 RELATORE AVV. D'ALOISIO SCADENZA 16.1.14
N. 74/13 RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 13.2.14
 - 12) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
 - 13) REGOLAMENTO CONSILIARE
 - 14) PROTOCOLLO LEGALITÀ (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
 - 15) CNF: BOZZA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (RELATORI VARI)
 - 16) CNF: BOZZA REGOLAMENTO PER ELENCO ASSOCIAZIONI FORENSI
 - 17) ODM: PROBLEMATICHE SEGRETERIA (RELATORE AVV. MANIERI)
 - 18) PROCURA DELLA REPUBBLICA: SERVIZIO RICHIESTA COPIE ON LINE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
 - 19) TRIBUNALE MINORI L'AQUILA: PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI ART. 37 DL 98/2011
 - 20) RICORSO C.N.F. AVOCAT (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
 - 21) RICHIESTA 18.12.13 TAR PE: DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO 2014
 - 22) RICHIESTA 20.12.13 AVV. *
 - 23) RICHIESTA 20.12.13 SIG.RA *
 - 24) RICHIESTA 28.12.13 *
 - 25) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (19/12/2013), il Consiglio l'approva.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono pertanto trattati anticipando il punto 8).

Alle ore 17,40 esce il Cons. Di Girolamo.

8) GIURAMENTO AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, l'Avv. Ugo Milia.

La trattazione riprende secondo l'o.d.g.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che sono pervenute dai COA di Avezzano e di Frosinone le delibere assunte, rispettivamente, in data 19/12/2013 e in data 30/12/2013 sul DDL di riforma del Codice di Procedura Civile. Il Consiglio, preso atto, esprime adesione alle citate delibere, dichiarando la propria contrarietà alle norme contenute nel disegno di legge delega al Governo per l'efficienza del processo civile.

b) Il Presidente rende noto che in data 3/1/2014 è pervenuta la comunicazione della Camera Penale di Pescara relativa all'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014. Il Consiglio prende atto e dà atto di aver già inoltrato lettera informativa agli iscritti.

c) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di un avvocato con specializzazione in materia di sfratto.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Pierluigi De Rosa, iscritto nell'elenco "diritti reali, obbligazioni e contratti".

Alle ore 17,40 entra il Cons. Manieri.

d) Il Presidente rende noto che il 07.01. u.s. il Presidente del Tribunale, accompagnato dai Presidenti di Sezione, dal Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP e dal Dirigente di Cancelleria, ha fatto visita al Consiglio per portare gli auguri di buon anno all'Avvocatura in persona del Presidente del COA pro tempore. Il Consiglio prende atto, evidenziando però che, senza alcun preavviso, quanto meno dal 07.01.2014, è stata disposta la chiusura dello sportello di Cancelleria della Sezione Penale deputato al Collegio e che tutte le attività di sportello, sia per il rito monocratico che per il rito collegiale, sono state accorpate ad un unico sportello. Il Consiglio dà mandato al Presidente di svolgere accertamenti in ordine alla situazione.

Alle ore 17,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dottori Mattia Di Gregorio, Maura Morretti e Alessandro Tartaglia ed, esaminata la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dalla dott.ssa *, la quale ha dichiarato di essere stata condannata con sentenza del Tribunale Collegiale di * nr. * Reg. Sent., delibera di convocare la Dott.ssa *, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per la seduta del 20.02.2014, ore 18,00, ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 12, l. 247/12, concedendo alla medesima termine di gg. trenta dal ricevimento della convocazione per presentare eventuali osservazioni;

b) iscrivere nell'Albo degli Avvocati, per trasferimento dall'Ordine di Chieti, l'avv. Claudia Palmieri con anzianità dal 28/11/2006; per trasferimento dall'Ordine di Campobasso, l'avv. Enza Cimini con anzianità dal 14/1/2010; per trasferimento dall'Ordine di Avezzano l'avv. Ada Maria Cristina Di Filippo con anzianità dal 9/10/1995;

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Giacomo Barbara, Giulia Giuliani, Martina Merlonetti, Franco Magni, come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Manola Di Fabio su domanda del 7/1/2014, Placido Abbatantuoni su domanda del 7/1/2014 e Antonella Bevilacqua su domanda del 9/1/2014.

4) RICHIESTA 30.12.13 AVV. ANDREOLI

L'avv. Simona Andreoli chiede la proroga della sospensione volontaria dall'esercizio della professione sino al 3.2.2015. Il Consiglio prende atto e dichiara la sospensione dell'Avv. Andreoli Simona dall'esercizio della professione sino al 03.02.2015, mandando alla Segreteria per la pubblicazione sull'Albo.

Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cirillo.

5) RICHIESTA 27.12.13 AVV. * DI REVOCA SOSPENSIONE CAUTELARE

Con istanza pervenuta a mezzo fax il 27/12/2013, l'Avv. * ha chiesto disporsi e deliberarsi la revoca della sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense, deliberata dal Consiglio nella seduta del 5/12/2013, a seguito di provvedimento, emesso in data * dal G.I.P. del Tribunale di *, di sostituzione della misura cautelare originaria con quella dell'obbligo di presentazione presso la Questura di * per due giorni alla settimana.

Il Consiglio, letta l'istanza, nonché l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di * il *; rilevato che non emergono elementi nuovi tali da modificare il quadro apprezzato in sede di applicazione della sospensione cautelare, in quanto permangono la gravità dei fatti e il clamore suscitato dalla vicenda, sia nell'ambiente forense che nell'opinione pubblica, così come gli effetti deleteri sull'immagine sociale dell'indagato e sul prestigio dell'Ordine Professionale, delibera di rigettare la richiesta.

6) COMUNICAZIONE 18.12.13 AVV. * SU RICHIESTA CHIARIMENTI

A seguito della richiesta di chiarimenti in merito all'attività lavorativa di “*”, l'Avv. * ha fatto pervenire in data 18/12/2013 nota di riscontro, nella quale precisa che trattasi di prestazione d'opera professionale occasionale svolta nella veste di avvocato libero professionista esterno alla struttura della * e senza alcun rapporto e vincolo di subordinazione.

Il Consiglio, esaminata la nota del 18.12.2013 a firma dell'Avv. *, prende atto del contenuto dell'accordo quadro con l'* ad essa allegato e delibera il non luogo a provvedere, evidenziando che la richiesta di chiarimenti è scaturita dalla sua memoria difensiva del 5.12.2013, nella quale si è qualificato come *.

7) COMUNICAZIONE 10.12.13 DI * (RELATORE AVV. D'ALOISIO)

La sig.ra * ha inviato la nota datata 10/12/2013 relativa all'archiviazione dell'esposto dalla stessa presentato nei confronti degli avv.ti *, * e *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, rilevato che dal contenuto dello scritto datato 10.12.2013 non è dato comprendere se vi siano richieste sulle quali provvedere, delibera di acquisire la nota agli atti del fascicolo dell'esposto nr. 45/13.

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Alle ore 18,55 esce il Cons. Coco

Il Consiglio, riesaminata l'istanza del 17.12.2013 del sig. * (nato a * il *), in proprio e quale legale rapp.te della * di * e la documentazione fornita a corredo, rilevato che nella seduta del 19/12/13 il sig. * è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in proprio e quale legale rappresentante *p.t.* della *, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della *, già * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.; considerato tuttavia che, secondo la giurisprudenza prevalente, il beneficio invocato non è applicabile anche alle società; in via di autotutela, revoca il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato della * in persona del suo legale rappresentante *p.t.* sig. *, ferma restando l'ammissione del * in proprio.

- Alle ore 19,00 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Coco.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/12/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a precetto proposto dal sig. * dinanzi al Tribunale di Pescara-Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione sfratto per morosità e richiesta termine di grazia da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta della differenza del risarcimento dei danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della soc. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. anche per precisare meglio l'azione da svolgere e dinanzi a quale autorità giudiziaria.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 7/1/2014, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento affidamento della figlia minore * e pagamento dell'assegno di mantenimento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 7/1/2014, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 17/12/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 8/1/2014, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento dei figli da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ribadendo la necessità di nomina di avvocato iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/07/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 25/7/2013 con la quale la predetta era stata invitata ad integrare l'istanza con la documentazione comprovante la fondatezza dell'azione; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 17/10/2013, con la quale la predetta era stata invitata ad integrare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all'estero; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il 25/06/1970) depositata in data 12/11/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 14/11/2013, con la quale il predetto era stato invitato ad

integrare l'istanza con l'autenticazione della stessa e l'indicazione sub 2 delle circostanze e delle fonti di prova da cui desumere l'astratta ammissibilità dell'azione da intentare; considerato che a tanto l'istante non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/11/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 14/11/2013 con la quale la predetta era stata invitata ad integrare l'istanza con la precisazione se la procedura fosse congiunta o contenziosa e con l'indicazione sub 2 dell'istanza delle circostanze a fondamento della pretesa e delle fonti di prova; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/11/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 21/11/2013 con la quale la predetta era stata invitata ad integrare l'istanza con la produzione del certificato di residenza; considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/11/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 5/12/2013, con la quale la predetta era stata invitata ad integrare l'istanza con la documentazione atta a dimostrare il radicamento dinanzi al Tribunale di Pescara e la non manifesta infondatezza della domanda, considerato che a tanto essa non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/11/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 5/12/2013 con la quale il predetto era stato invitato ad integrare l'istanza con la documentazione atta a dimostrare il radicamento dinanzi al Tribunale di Pescara e la non manifesta infondatezza della domanda, considerato che a tanto l'istante non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/11/2013, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera del 5/12/2013 con la quale era stata invitata la predetta ad integrare l'istanza con la documentazione atta a dimostrare il radicamento dinanzi al Tribunale di Pescara e la non manifesta infondatezza della domanda, considerato che a tanto l'istante non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio,

vista la l'istanza dell'Avv. *, nella qualità di difensore della sig.ra *, nata a * in data *, con la quale chiede la correzione della delibera 18/3/2011 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ordine all'ufficio giudiziario adito, inizialmente indicato nel Tribunale di Pescara e, successivamente, individuato nell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara;

rilevato che il COA in sede di ammissione è tenuto a valutare la non manifesta infondatezza dell'istanza, mentre l'indicazione dell'Organo giudiziario da parte dell'istante rileva solo ai fini della comunicazione da parte del COA;

delibera di comunicare all'Ufficio del Giudice di Pace il presente provvedimento unitamente a quello reso in data 18/3/2011.

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

1- di dispensare totalmente dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi per l'anno 2013 l'avv. * per le motivazioni di cui all'istanza, ai sensi dell'art. 5 Reg. C.N.F. 13.7.07 sulla formazione continua;

2- di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% sino alla data del 31/12/2013 e nella stessa misura fino al compimento del terzo anno di vita del figlio.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

a) Istanza della Fondazione Forum Aterni per l'accREDITAMENTO dell'evento formativo in due sessioni "L'avvocato in mediazione" che si terrà in Pescara nei giorni 17 e 18 gennaio 2014. Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di accREDITARE l'evento con attribuzione di nr. 10 crediti formativi da distribuire nel numero di 5 per ciascuna sessione, in materia di diritto civile con lettera informativa e caricamento sul sistema riconosco.

b) Istanza a firma del prof. Giandomenico Palka dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" – Dipartimento di scienze orali, nano e biotecnologiche per l'accreditamento dell'evento formativo "Le malattie genetiche come malattie sociali" che si terrà in Chieti Scalo nei giorni 10-11 luglio 2014. Il Consiglio, rilevato che l'evento formativo si svolgerà in Chieti Scalo, visto l'art. 3, comma 3, del Reg. CNF, che prevede la competenza dell'Ordine territoriale del luogo ove si svolge l'evento, delibera il non luogo a provvedere.

c) Il Consiglio, riesaminato l'accreditamento concesso in data 28.11.2013 all'Associazione Culturale "Centro Tutela Diritti Europei"; rilevato che il corso prevede una quota di iscrizione di € 200,00 per ciascun iscritto e che non è stata depositata dal soggetto organizzatore la quota prevista dall'art. 1 Reg. Int. Formazione, delibera di invitare l'Associazione istante al versamento dell'importo suddetto.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

a) Istanza dell'Avv. * per il riconoscimento di 24 crediti formativi per l'anno 2013 a seguito di contratto per l'insegnamento di Diritto Processuale Civile, stipulato con l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" – Facoltà di Scienze Manageriali. Il Consiglio delibera di attribuire nr. 24 crediti formativi per l'anno 2013.

b) Istanza dell'Avv. * per il riconoscimento di crediti formativi per l'anno 2013 a seguito di rapporto di collaborazione occasionale con l'Università LUM Jean Monnet per l'insegnamento per n. 5 ore nella materia di Diritto del Lavoro. Il Consiglio delibera di attribuire nr. 10 crediti formativi per l'anno 2013.

11) ESPOSTI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- N. 60/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Cappuccilli, delibera di delegare il Cons. Relatore ad acquisire le informazioni dai testimoni a cui ha fatto riferimento l'Avv. * nelle deduzioni difensive del 19.12.2013 e delibera di prorogare il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 60.

Alle ore 19,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.

- N. 61/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio e considerato che non emergono profili di illecito disciplinare in capo alla descritta condotta dell'Avv. *, delibera di archiviare l'esposto.

Alle ore 19,30 esce il Cons. Manieri.

- N. 74/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, letti gli atti ed in particolare l'esposto con allegati depositato in data 16.10.2013 dalla sig.ra * (*più precisamente trattasi di integrazione ad esposto in precedenza presentato nei confronti dell'avv. * ed altri*) e la memoria difensiva con allegati dell'avv. * del 08.01.2014, rilevato che la contestazione paventata come violativa sotto il profilo disciplinare da parte dell'esponente all'iscritto riguarderebbe l'affermazione di quest'ultimo (*nell'ambito di un procedimento civile patrocinato nell'interesse dell'avv. * contro l'esponente*) circa l'esito di una denuncia presentata alla Guardia di Finanza dalla sig.ra * dichiarato come archiviata, osservato che viene dedotto l'aver dichiarato il falso in un atto processuale influenzante la decisione del Giudice emanata poi sfavorevolmente all'esponente, preso atto che formalmente non vi è un preciso e concordante riscontro tra quanto dichiarato nell'esposto e quanto accaduto nella realtà fattuale oltre che riconosciuto dall'iscritto posto che quest'ultimo si è limitato a dire che la denuncia in questione era stata archiviata per quanto a sua conoscenza, considerato che tale affermazione del legale proviene dall'aver constatato dal proprio assistito di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa gli sviluppi della denuncia stessa dopo un notevole lasso di tempo e dunque riferita come archiviata per quanto a sua conoscenza, ritenuto che la dibattuta dichiarazione è stata effettuata proprio con la specifica e contestuale riserva di quanto la parte poteva esserne a conoscenza e così riportata fedelmente dall'avvocato negli atti di causa, rilevato che nel caso in concreto non si ritengono sussistenti condotte violative di canoni disciplinari da parte dell'iscritto, considerata la oggettiva relatività della dichiarazione lamentata erroneamente nell'esposto come invece assoluta e pacifica, riconosciuto che proprio questa differenza dimostra semmai il contrario di quanto contestato e lamentato e cioè proprio la correttezza del professionista che cautamente non esprime un giudizio sicuro su ciò che non conosce ma si limita a dire e riferire solo ciò che è a sua conoscenza per di più riferitogli dal cliente e come tale letteralmente e fedelmente riportato in un atto a sua difesa, ritenuta pertanto l'inesistenza di qualsivoglia violazione di natura deontologica nella fattispecie in concreto, delibera l'archiviazione dell'esposto nr. 74/13 a carico dell'avv. *.

Alle ore 19,45 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.

12) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Consiglio,

- letta la nota dell'Avv. * relativa ad una pronuncia del TAR Emilia Romagna – Parma, che ha ritenuto non contrario a norme legislative che un'amministrazione comunale assoggetti gli studi legali (degli avvocati

d'ufficio e di quelli che prestano attività a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato) agli obblighi inerenti la rimozione di barriere architettoniche;

- udita la relazione del Cons. Avv. Stramenga,

delibera di prendere atto che, allo stato, non esistono norme emanate dal Comune di Pescara che assoggettano gli studi legali degli avvocati d'ufficio e di quelli che prestano attività a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato agli obblighi inerenti la rimozione delle barriere architettoniche;

delibera, altresì, di darne comunicazione all'Avv. *.

13) REGOLAMENTO CONSILIARE

Il Consiglio, letta ed esaminata la bozza di regolamento consiliare, l'approva nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente verbale.

14) PROTOCOLLO LEGALITÀ (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

Il Consiglio, letta ed esaminata la copia del Protocollo d'Intesa avente ad oggetto la promozione e la realizzazione di un coordinamento delle iniziative sui temi dell'educazione alla legalità ed altro ripassato tra l'Ordine degli Avvocati di Lanciano, gli uffici giudiziari, amministrazioni comunali ed altri, delibera di attivare presso il Tribunale di Pescara una iniziativa analoga, dando, in tal senso, mandato al Presidente.

15) CNF: BOZZA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (RELATORI VARI)

Il Consiglio, esaminata la bozza del nuovo codice deontologico forense e udite le relazioni dei Consiglieri, delibera di segnalare al CNF le seguenti osservazioni:

- art. 11, previsione della possibilità per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di rifiutarsi di prestare la propria attività o di interromperla anche senza giustificato motivo;
- art. 27, al primo comma, eliminare il dovere di informazione sull'importanza della controversia e sulle ipotesi di soluzione;
- art. 27, al quarto comma, prevedere che l'obbligo di informazione sulla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, ricorra a richiesta della parte assistita;
- art. 27 al sesto comma, non pare pertinente il richiamo all'art. 47, terzo comma;
- art. 27, al comma 8, appare superflua una espressa comunicazione di atti il cui compimento rientra nel normale oggetto dell'attività professionale;
- art. 29, comma 8, aggiungere "ad eccezione della definizione transattiva della controversia con rinuncia al beneficio";
- art. 31, al quarto comma, la sanzione prevista per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 appare eccessiva. Si suggerisce di contenere la sanzione edittale nel limite massimo di un anno di sospensione e quella attenuata fino alla censura. Si suggerisce altresì una esatta indicazione del limite temporale oltre il quale si configura la violazione; al comma 4, prevedere la medesima sanzione prevista per il secondo comma anche in caso di violazione del terzo comma;
- art. 35, al primo comma, si suggerisce di eliminare la prima frase stante la sua indeterminatezza;
- art. 56, al comma 4, si suggerisce l'attenuazione della sanzione edittale da due a sei mesi di sospensione e quella aggravata non superiore a un anno;
- art. 57, si suggerisce l'aumento della sanzione attenuata fino alla censura e della edittale da due a sei mesi di sospensione;
- art. 61 e 62, si suggerisce una sanzione edittale della sospensione da due a sei mesi;
- art. 64, si suggerisce l'attenuazione della sanzione edittale alla censura;
- art. 66, si suggerisce l'aumento della sanzione edittale alla censura e di quella aggravata alla sospensione da due a sei mesi;
- art. 67, al secondo comma, si suggerisce di prevedere che la richiesta possa essere fatta anche in caso di definizione di un procedimento di mediazione.

Alle ore 21,30 escono i Cons.ri Torino-Rodriguez e Cappuccilli

16) CNF: BOZZA REGOLAMENTO PER ELENCO ASSOCIAZIONI FORENSI

Il Consiglio, letta ed esaminata la bozza inviata dal CNF relativa al regolamento per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ne prende atto.

17) ODM: PROBLEMATICHE SEGRETERIA (RELATORE AVV. MANIERI)

Il Consiglio, letta la richiesta dell'ODM e udita la relazione del Cons. Manieri circa la necessità di dotare la Segreteria dell'organismo di nuovi computer, scanner e fotocopiatrice, delibera di acquisire preventivi per l'acquisto ovvero per il noleggio di un computer, di uno scanner e di una fotocopiatrice, all'uopo, delegando il Cons. Manieri.

18) PROCURA DELLA REPUBBLICA: SERVIZIO RICHIESTA COPIE ON LINE (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, letta la comunicazione della Procura della Repubblica di Pescara avente ad oggetto il nuovo servizio centralizzato per la richiesta ed il rilascio di copia degli atti dei procedimenti a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dato atto che è già stata data informazione agli iscritti, delibera di fornire ogni possibile supporto alla Procura della Repubblica ai fini del miglior funzionamento del servizio.

19) TRIBUNALE MINORI L'AQUILA: PROGRAMMA GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI ART. 37 DL 98/2011

Il Consiglio, letto ed esaminato il programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti ex art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, delibera di delegare il Cons. d'Aloisio all'esame del programma e di riferire alla prossima seduta.

20) RICORSO C.N.F. AVOCAT (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

Il Presidente riferisce che, dalla lettura dei ricorsi al CNF presentati dagli avocat *, *, *, * e *, con il patrocinio dell'Avv. *, avverso la delibera 26/9/2013 di cancellazione dall'Albo degli avvocati stabiliti, si rilevano espressioni sconvenienti e offensive. Il Consiglio delibera di rubricare il fatto come esposto nei confronti dei ricorrenti e dell'Avv. *, mandando al Consigliere Segretario per l'assegnazione secondo rotazione.

21) RICHIESTA 18.12.13 TAR PE: DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO 2014

Il Consiglio, letta la richiesta del TAR di Pescara di designazione dei componenti della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2014, delibera di nominare gli Avv.ti Ugo Di Silvestre, membro effettivo e Giovanni Manieri, membro supplente.

22) RICHIESTA 20.12.13 AVV. *

Il Consiglio, lette ed esaminate le istanze a firma dell'avv. *, nella qualità di procuratore dell'avv. *, per richiedere la fissazione di un incontro conciliativo, allo scopo di comporre bonariamente le controversie insorte, rispettivamente, la prima, con i sigg.ri * e * e, la seconda, con il sig. *, dispone il tentativo di conciliazione, all'uopo, delegando il Cons. Manieri.

23) RICHIESTA 20.12.13 SIG.RA *

Il Consiglio, letta la richiesta di riesame dell'esposto dalla sig.ra * nei confronti dell'Avv. *, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta stante l'assenza del consigliere delegato agli accertamenti preliminari dell'esposto in questione.

24) RICHIESTA 28.12.13 *

Il Consiglio, letta la comunicazione della soc. *, pervenuta a mezzo raccomandata a.r. ed anticipata a mezzo fax, contenente la richiesta di verifica da parte del COA della congruità delle somme dovute all'Avv. * per l'attività espletata e la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L. 31.12.2012, n. 247, dispone il tentativo di conciliazione, all'uopo, delegando il Cons. Cirillo.

25) VARIE ED EVENTUALI

- a) Il Consiglio, vista la richiesta della dott. * di esonero dalla pratica forense per un anno di pratica con decorrenza dal 3/1/2014 a seguito della frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università di Teramo, autorizza.
- b) Il Consiglio, vista la richiesta della dott. * di interruzione della pratica per il periodo 9/1/2014 – 9/2/2014, ne prende atto.

Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE